

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 506 del 6 Maggio 2022

Ordinanza n. 13/2017. Revoca del contributo concesso all'impresa CHIPA DI CHIARI ALESSANDRA & C. S.A.S. concernente il finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;
- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTE altresì:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e ss.mm.ii., concernente l'istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e ss.mm.ii., concernente l'istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria);

- l'Ordinanza n. 45 del 1 agosto 2016 recante "Istituzione dei Nuclei di valutazione per la concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016 "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico";
- l'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1° agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012";
- l'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 e ss.mm.ii., recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" e il miglioramento sismico";
- l'Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 e ss.mm.ii., recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico";
- l'Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 e ss.mm.ii., recante: "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012";
- l'Ordinanza n. 4 del 12 Febbraio 2021 recante "Modifica dell'Ordinanza n. 24 del 1 agosto 2019 e s.m.i.. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art.

10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese”;

- l’Ordinanza n. 19 del 18 giugno 2021 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 24 del 1 agosto 2019 e s.m.i.. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese”;
- l’Ordinanza n. 25 del 29 novembre 2021, recante “Modifica dell’Ordinanza n. 4 del 12 febbraio 2021. Proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.”;

VISTE inoltre:

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265 e successivo atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 30/12/2020 e repertoriato con il n. RPI/2020/613, nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. CR 17/12/2021.0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
- l’ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- l’Ordinanza n. 6 del 31 marzo 2022, che individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell’Area Ricostruzione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

VISTO il Decreto del Presidente in qualità di Commissario delegato n. 1543 del 20 giugno 2018, con il quale si concedeva un contributo pari ad **€ 145.041,38** all'impresa **CHIPA DI CHIARI ALESSANDRA & C. S.A.S.**, con sede in Ferrara (FE), Via Borgo dei Leoni, n. 91, C.F. e P.IVA: 00804300382, per la realizzazione di un intervento di miglioramento sismico ancora da effettuarsi;

CONSIDERATO che, l'impresa **CHIPA DI CHIARI ALESSANDRA & C. S.A.S.** non ha provveduto a presentare i documenti di rendicontazione delle spese sostenute per il completamento dell'intervento ammesso a contributo entro il termine del 31 luglio 2021 previsto dall'Ord. 19/2021, non fornendo quindi evidenza del completamento degli stessi;

CONSIDERATO che, in data 11/11/2021 è stata inviata all'impresa **CHIPA DI CHIARI ALESSANDRA & C. S.A.S.** comunicazione di avvio della procedura di revoca, conservata agli atti sull'applicativo SFINGE, e che l'impresa non ha comunicato alcuna osservazione nei termini di legge previsti;

RITENUTO quindi di dover revocare il contributo di **€ 145.041,38** concesso all'impresa **CHIPA DI CHIARI ALESSANDRA & C. S.A.S.** con il richiamato Decreto n. 1543 del 20 giugno 2018, determinando un'economia di pari importo che torna nella disponibilità del fondo di cui al DPCM 28 dicembre 2012, per successive assegnazioni;

Dato atto:

- che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è **C71B17001010001**;
- che il codice concessione RNA (COR) assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è 523591;
- che il codice di variazione COVAR assegnato agli interventi in oggetto della richiesta di contributo è 793445;

RICHIAMATA, per quanto di rilievo, la Circolare n. 27/RGS del 23 settembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in particolare all'ultimo capoverso del punto 3, avente ad oggetto: Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Ulteriori chiarimenti";

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di revocare il contributo di **€ 145.041,38** concesso all'impresa **CHIPA DI CHIARI ALESSANDRA & C. S.A.S.**, con sede in Ferrara (FE), Via Borgo dei Leoni, n. 91, C.F. e P.IVA: 00804300382, con il richiamato Decreto n. 1543 del 20 giugno 2018, determinando un'economia di pari importo che torna nella disponibilità del fondo di cui al DPCM 28 dicembre 2012, per successive assegnazioni;
2. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, all'impresa

CHIPA DI CHIARI ALESSANDRA & C. S.A.S.;

3. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile davanti all'autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dello stesso;

Bologna,

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente